



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

## SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. [REDACTED]

---

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: [REDACTED] - RITO ORDINARIO

*Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno*

Giudice: LIOSI SERAFINA

Depositata Sentenza Numero: 638/2019

in data : 27/08/2019

Repertorio N. 862/2019

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

*Attore Principale*

[REDACTED]  
Difeso da:

NICOLA MERCATALI

*Convenuto Principale*

[REDACTED]  
Difeso da:

LUCHETTI FRANCESCA

**vedi P.Q.M. allegato**

Perugia 30/08/2019



OPERATORE GIUDIZIARIO  
(Patrizia Galaverni)  
IL CANCELLIERE

42 19

638/19  
Sentenza  
n. [redacted] R. G.  
n. 862/19 R. G.  
OGGETTO: risarcimento  
domus da restituire  
frangente



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

Nella persona del Dott.ssa Serafina Liosi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.02.2018 da:

[redacted] ata a [redacted] il [redacted], residente in [redacted], rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Nicola Mercatali del foro di Forli-Cesena, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Modigliana(FC), via Nazario Sauro n.16, con fax:0546.941311 e pec:nicola.mercatali@ordineavvocatiforlicesena.eu,

-Attrice -

contro

[redacted]  
[redacted], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Federico Camozzi del foro di Milano e dall'avv. Massimo Nespoli del foro di Milano, dall'avv. Mariachiara Camosci del foro di Milano, nonchè dall'avv. Francesca Luchetti, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Perugia, piazza IV Novembre n.36, con fax: [redacted],

-Convenuta -

Oggetto:Risarcimento danni da prestito finanziario.

Conclusioni dell'attrice:in via pregiudiziale,dichiarare la propria competenza territoriale reietta ogni avversa previsione contrattuale della quale si chiede espressamente venga pronunciata la nullita'.In via principale,dichiarare la nullita' della lettera D del regolamento contrattuale e per l'effetto condannare la societa' [REDACTED] spa a retrocedere alla sig.ra Quaglia Stefania la somma di euro [REDACTED] quale quota parte delle commissioni di mediazione/intermediazione (Commissione [REDACTED] non maturate per effetto del rimborso anticipato del capitale mutuato a [REDACTED] con la sottoscrizione del contratto [REDACTED] allegato in atti.Con vittoria di spese e compensi professionali,oltre al rimborso forfettario delle spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Conclusioni della convenuta:dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande formulate nei confronti di [REDACTED] spa per carenza di legittimazione passiva della stessa societa' e comunque in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso,con vittoria di spese e competenze di causa.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.02.2018 parte attrice [REDACTED] adiva avanti l'intestato Giudice la convenuta [REDACTED] spa,in persona del legale rappresentante pro tempore,per sentire,in via pregiudiziale,dichiarare la propria competenza territoriale reietta ogni avversa previsione contrattuale della quale si chiede



espressamente venga pronunciata la nullità'. In via principale, dichiarare la nullità' della lettera D del regolamento contrattuale e per l'effetto condannare la società' [redacted] spa a retrocedere alla sig.ra [redacted] [redacted] la somma di euro [redacted], quale quota parte delle commissioni di mediazione/intermediazione (Commissione [redacted]) non maturate per effetto del rimborso anticipato del capitale mutuato a [redacted] con la sottoscrizione del contratto [redacted], allegato in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Parte attrice asseriva nell'atto introduttivo che in data sottoscriveva con [redacted] spa per il tramite della mandataria procuratrice [redacted] spa un contratto di finanziamento rimborsabile mediante quote della retribuzione mensile in data 12.07.2004, censito nei registri di [redacted] spa al numero [redacted] che veniva spento mediante rimborso anticipato del capitale mutuato, previo recapito del conto di anticipata estinzione dopo la scadenza di 47 rate su 120 rate. Nel conto di anticipata estinzione venivano ridotti solo ed esclusivamente gli interessi per la quota non maturata in relazione alla durata residua dell'ammortamento, interrotta per effetto dell'esercizio della facoltà' di estinzione anticipata legalmente riconosciuta già' nel momento della sottoscrizione del contratto dall'art.125co.2 D.l.vo n.385/1993 (testo unico bancario), mentre nessuna retrocessione veniva svolta in relazione alle commissioni e ai premi assicurativi applicati nel contratto. Invece le commissioni [redacted] previste in contratto dovevano essere interamente messe a rimborso. Le voci di costo qualificate come

“Commissioni [redacted] spa erano indicate nel documento di sintesi delle principali condizioni economiche e contrattuali come segue:

-euro 2.763,26 lett.C Commissioni [redacted] spa per l'attività istruttoria del prestito comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria ,di notificazione dei contratti di mutuo agli enti interessati ,di rimessa del netto ricavo al cedente 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili3)per l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal mutuatario 4) per la prestazione della garanzia non riscosso per riscosso 5) per la gestione delle rate di rimborso in scadenza,6)per le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento e per ogni altra attività svolta dall'Agente ,dal mediatore incaricato e da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede.

Le commissioni sopra indicate dovevano essere tutte messe a rimborso per effetto dello spegnimento prematura del rateo,dal momento che non veniva isolata la quota del costo dovuto per le attività preliminari del prestito rispetto a quella dovuta per i servizi di durata. L'attrice ribadiva che tali affermazioni erano supportate dalla norma giuridica di lunga esistenza art.1370 c.c. e ribadito dalla disciplina del codice del consumo art.35 co.2 D.L.vo n.206 del 6 settembre 2005,il quale recita:”in caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l'interpretazione piu' favorevole al consumatore. Pertanto l'attore rilevava la nullità/vessatorietà della lettera D del contratto,visto lo squilibrio in danno del consumatore,connesso alla preclusione totale dello storno delle commissioni per il caso di estinzione anticipata. La lett.D del regolamento contrattuale doveva essere sostituita dalla norma

imperativa, quindi dall'art.125 co.2 TUB nella formulaizone vigente, al tempo della stipula del contratto precisato dal successivo art.125 sexies TUB. Riguardo la metodologia di calcolo, non essendo previsto in contratto alcun piano di ammortamento e correlativo rimborso delle commissioni, per l'ipotesi di estinzione anticipata del rateo, doveva essere restituita a parte attrice la somma di euro [redacted] oltre interessi dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo. L'attrice ribadiva che non erano vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che erano stati oggetto di trattativa individuale. Quanto alla prescrizione è decennale, la stessa decorreva dalla data dell'elaborazione del conto di anticipata estinzione. In data 6 settembre 2017 l'attrice intimava a [redacted] spa di pagare la somma richiesta mediante pec e [redacted] spa saldava analogo debito per altro contratto, ritenendo erroneamente di non dovere nulla per il contratto denunciato.

Parte convenuta [redacted] spa si costituiva in data 02.07.2018, con deposito di fascicolo e comparsa di costituzione e risposta, contestando la domanda attorea in punto responsabilità e chiedendone in rigetto. In particolare ribadiva la carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande formulate dalla sig.ra [redacted] contestando la successiva Ctu e quindi le conclusioni addotte dal Ctu nell'elaborato peritale.

Radicatosi il contraddittorio, previa istruzione anche documentale della causa, all'udienza del 10.07.2019, il Giudice, tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni delle parti costituite, concessi rituali termini per il deposito di note conclusive fino all'udienza sopra delineata.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento per i motivi di cui si dira'.

Nel premettere che la presente sentenza viene redatta in conformità del canone normativo dettato dall'art. 132 2° co. N. 4 c.p.c. e dall'art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che a seguito dell'entrata in vigore della legge 18.06.2009 n. 69 hanno disposto in generale che la motivazione della decisione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto specificando in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi anche su precedenti conformi, si rileva ed osserva quanto segue.

In via preliminare.

Non sussiste la carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] spa rispetto alle domande formulate dall'attrice in relazione alla presente domanda risarcitoria.

La richiesta di restituzione della commissione di intermediazione non maturata va svolta nei confronti della società di intermediazione che ha incassato i costi specificamente dovuti per l'intermediazione e la gestione del prestito. La domanda giudiziale avente natura risarcitoria consente di muovere la medesima nei confronti della società mandataria procuratrice nei termini di legge. La richiesta risarcitoria va effettuata nei confronti di colui nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebito pagamento. La convenuta [REDACTED] spa è stata il soggetto



terzo che materialmente ha interloquuto con la sig.ra [REDACTED] in sede di trattative contrattuali, in materiale contatto interlocutorio con il consumatore.

Nel merito.

E' palese che la richiesta dell'attrice è rappresentata da una richiesta risarcitoria, a fronte della clausola penalizzante sull'estinzione anticipata del debito contratto con la richiesta di finanziamento.

E' palese la carenza di una adeguata informazione, che ai sensi del codice del consumo implica in capo alla convenuta la violazione di un obbligo relativo alla fase precontrattuale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.

L'art.125 co.2 TUB stabilisce che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite da CICR.

Tale articolo non è stato mai applicato in virtù dell'art.3 co.1 del Decreto Ministeriale del Tesoro del 8 luglio 1992, il quale stabilisce che il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato e tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento.

L'art.125 co.2 TUB, introdotto dal D.L. n.141 del 13 agosto 2010 stabilisce che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte l'importo dovuto al finanziatore.





In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Alcuni costi del finanziamento sono preliminari alla concessione del prestito, mentre altri sono servizi di durata connessi alla fase di ammortamento del prestito.

Quanto alle clausole inserite nelle condizioni generali del contratto o in moduli o in formulari predisposti da uno dei contraenti devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. Infatti in caso di dubbio su una clausola prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole, che malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Dall'elaborato peritale redatto dal nominato Ctu contabile, Dott.ssa XXXXXXXXXX, rileva che a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento (costi recurring) da parte dell'attrice, l'importo da rimborsare sarà quello calcolato con il criterio proporzionale, o pro rata temporis. In termini matematici il criterio pro rata temporis è tale per cui l'importo di ciascuna delle voci rimborsabili dovrà essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.



Il criterio pro rata temporis è conforme al diritto e al principio di equità'.

Pertanto per effetto della estinzione anticipata del prestito, a fronte dell'importo di euro 2.763,26 (corrispondente all'8,960% del capitale lordo mutuato), va riconosciuto al mutuatario il rimborso della somma di euro [REDACTED].

Quanto al costo del premio assicurativo di euro 1.079,40, (di cui alla lett.a4) è palese che l'anticipata estinzione del prestito si riverbera automaticamente anche sulla polizza assicurativa, facendo sorgere il diritto alla restituzione delle quote assicurative non ancora maturate.

Il TEG del contratto, inclusivo di tutti i costi e oneri collegati al credito, compresi i costi assicurativi, è risultato essere inferiore al tasso medio risultante dalla rilevazione dei tassi applicati dalle banche e dagli altri operatori finanziari per le operazioni di prestito contro la cessione del quinto dello stipendio, come segnalati nel trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2004. Il TEGM è infatti del 11,85%, mentre il tasso effettivo del contratto di finanziamento n. [REDACTED] è pari al 9,5150%. Pertanto le spese e gli oneri accessori al contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto dalla sig.ra [REDACTED], sono da considerarsi congrui.

La convenuta [REDACTED] spa doveva informare esattamente la cliente degli esatti termini della natura penalizzante della clausola che nega la retrocessione delle Commissioni [REDACTED] spa (ossia delle commissioni di intermediazione) in caso di anticipata estinzione del prestito. La mancata informazione della convenuta nei confronti dell'attrice sugli esatti termini della natura penalizzante della clausola,

che nega la retrocessione delle commissioni [REDACTED] spa in caso di uscita anticipata dal prestito, ha violato il rispetto degli obblighi di buona fede e trasparenza nelle trattative precontrattuali e di comunicazione.

Pertanto, a seguito dell'anticipata estinzione del prestito, deve essere parzialmente rimborsato a parte attrice l'importo di euro [REDACTED], avendo natura di costo recurring, con riferimento alla commissione di intermediazione di [REDACTED] come già evidenziato. Il costo della polizza assicurativa per la copertura dei rischi della vita e perdita occupazione ha natura di costo recurring, anche a causa di morte. Tuttavia nel caso in esame i premi assicurativi non hanno formato oggetto di contestazione, in quanto rimborsati dalla compagnia assicurativa dopo l'estinzione del prestito.

Nessuna somma è ripetibile con riferimento agli altri costi e oneri accessori sostenuti e collegati all'operazione di finanziamento n. [REDACTED] (spese istruttoria e commissioni bancarie), avendo questi tutti natura di costi up front.

Si specifica che i costi up front non sono mai rimborsabili.

Nel caso in esame, essendo carente una chiara ripartizione tra i costi up front e i costi recurring, anche in applicazione dell'art. 35 co. 2 D.L. n. 206 del 2005, quale codice del consumo secondo cui in caso di dubbio sull'interpretazione della clausola prevale quella più favorevole al consumatore e vista la posizione assunta dalla banca D'Italia con la Comunicazione del 10 novembre 2009, che ha stabilito che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento deve essere riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la



clientela, enucleando quelle soggette a maturazione del corso del tempo, si ritiene che l'intero importo della provvigione dell'intermediario [REDACTED] sia da considerare un costo recurring. Quindi l'importo da rimborsare, in attuazione del principio di equa riduzione del costo sancito dall'art. 8 della Direttiva 87/102/Cee, sia dall'art. 125 co. 2 T.U.B., deve essere stabilito secondo il criterio pro rata temporis, cioè l'importo della suddetta provvigione dovrà essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, calcolato secondo la seguente formula: Commissione n° rate prestito X n° rate residue.

Conseguentemente inserendo nella formula l'importo della commissione di intermediazione di [REDACTED] il numero totale delle rate del prestito e il numero delle rate risultanti residue alla data di estinzione anticipata del prestito si avrà: euro  $2.763,26/120 \times 73 =$  euro 1.680,98.

Pertanto, a seguito dell'anticipata estinzione del prestito, deve essere parzialmente rimborsato a parte attrice l'importo di euro [REDACTED], avendo natura di costo recurring, con riferimento alla commissione di intermediazione di [REDACTED], come già evidenziato.

Il principio di equilibrio contrattuale attiene alla proporzione intercorrente fra le posizioni contrattuali sia sotto il profilo dell'assetto allocativo di diritti ed obblighi, sia per la responsabilità ed i rischi (equilibrio normativo), sia sotto il profilo del valore economico delle prestazioni oggetto di scambio, considerate nel complesso dell'operazione economica cui attengono (equilibrio economico).

Pertanto il Giudice, visto tutto quanto sopra premesso, dichiara l'inefficacia e/o la nullità della lettera D) del Regolamento contrattuale

e per l'effetto condanna la società' [redacted] spa al pagamento in favore dell'attrice sig.ra [redacted] della somma di euro [redacted], quale parte delle commissioni di mediazione/intermediazione non maturate per effetto del rimborso anticipato del capitale mutuato, con la sottoscrizione del contratto n. [redacted]

Quanto al regime delle spese, la causa si è resa necessaria per stabilire la Nessuna composizione bonaria della lite risulta in sede di mediazione obbligatoria.

Pertanto le spese seguono il regime della soccombenza ex art.91 c.p. e si liquidano come in dispositivo.

L'onere della espletata ctu contabile va definitivamente posta a carico delle parti, in solido tra loro.

Sentenza esecutiva.

#### P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, nella causa promossa da [redacted] contro [redacted] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:

1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'inefficacia e/o la nullità della lettera D) del Regolamento contrattuale e per l'effetto condanna la società' [redacted] spa al pagamento in favore dell'attrice sig.ra [redacted] della somma di euro [redacted], quale parte delle commissioni di mediazione/intermediazione non maturate per effetto del rimborso anticipato del capitale mutuato, con la sottoscrizione del contratto n. [redacted]



2) visto l'art.91 c.p.c. condanna [redacted] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che visto il D.M. n.55/14 liquida in euro [redacted] per spese ed euro [redacted] per compenso professionale, oltre oneri di legge.

3) condanna la convenuta [redacted] spa al pagamento delle spese per l'attività svolta in sede di mediazione.


4) pone definitivamente l'onere della espletata Ctu contabile a carico delle parti, in solido tra loro.

5) sentenza esecutiva.


Così deciso in Perugia li' 21 agosto 2019.

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Serafina Liosi



1



Il Cancelliere  
(Fabola Palomba)

